

ILCASODELGIORNO

Rebus IVA sulla cessione di auto «usate»

La base imponibile deve essere calcolata in relazione alla percentuale di detraibilità applicata «a monte»

/ Pamela ALBERTI

/ Venerdì 12 agosto 2011

Nella cessione di **auto «usate»** occorre prestare particolare attenzione al regime di detraibilità applicato all'atto dell'acquisto.

Infatti, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 633/72, “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la **detrazione** è stata **ridotta** ai sensi dell'art. 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.

In altri termini, la **base imponibile** della cessione va assunta in misura **pari** alla **detrazione** operata “**a monte**”, qualora quest'ultima sia stata parziale per effetto di limitazioni oggettive.

Tale regola opera anche in relazione alla **cessione di veicoli** acquistati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo e destinati ad uso promiscuo, per i quali è stata operata “a monte” la **detrazione parziale** dell'IVA in misura pari al **40%** (art. 19-*bis*1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Si ricorda che la percentuale di detraibilità IVA è variata nel corso del tempo:

- 10%, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005;
- 15%, dal 1° gennaio 2006 al 26 giugno 2006;
- 40%, dal 27 giugno 2007.

Di conseguenza, la base imponibile al momento della successiva cessione sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione **effettivamente operata** all'atto dell'acquisto.

Si consideri il seguente **esempio numerico**.

L'impresa Alfa ha acquistato nel 2008 un'autovettura al prezzo di 18.000 euro (15.000 costo auto + 3.000 IVA). All'atto dell'acquisto, l'impresa ha operato una detrazione IVA pari al 40% dell'IVA, ossia pari a 1.200 euro.

Nel 2011 l'impresa decide di rivendere l'autovettura a un prezzo di 10.000. Sulla base di quanto sopra esposto:

- la base imponibile è pari a 4.000 (il 40% di 10.000 euro);

- l'imposta è pari a 800 (4.000 x 20%);
- la quota non imponibile *ex art. 13* è pari a 5.200 euro.

Tale impostazione è stata peraltro condivisa dal recente parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 26 luglio 2011 n. 15.

Anche il leasing “guarda” la detrazione

Anche in caso di **cessione del contratto di leasing** si applica il disposto dell'art. 13 comma 5 del DPR 633/72, ancorché tale norma faccia riferimento ai “beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva” (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8, paragrafo 6.1).

Il leasing di veicoli stradali a motore è equiparato, ai fini della detrazione IVA, alla compravendita degli stessi. L'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone, infatti, che l'IVA relativa alle prestazioni di cui all'art. 16 comma 3 del DPR 633/72, tra cui rientrano anche quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di veicoli stradali a motore, “è ammessa in detrazione nella **stessa misura** in cui è ammessa in **detrazione** l'imposta relativa all'**acquisto** o all'importazione di detti (...) veicoli stradali a motore”.

Secondo quanto precisato dalle Entrate nella circ. 8/2009 (paragrafo 6.1), la cessione del contratto di leasing, che configura una prestazione di servizi *ex art. 3* comma 2 n. 5 del DPR 633/72, va trattata **alla stessa stregua** della cessione del bene oggetto del rapporto di locazione finanziaria, in quanto il cessionario, attraverso la cessione del contratto di leasing, acquisisce il bene sottoposto a una limitazione oggettiva del diritto di detrazione. Di conseguenza, in caso di leasing di un'autovettura ad utilizzo promiscuo, stante la detraibilità IVA limitata al 40%, prevista, per l'acquisto, dalla lett. c) dell'art. 19-*bis*1, la **base imponibile** della cessione del relativo contratto è pari al **40%** del corrispettivo pattuito.



VENERDÌ 12 AGOSTO 2011 9.27